


n. 2021/627 SIGE

Corte di Appello Firenze  
Camera di Consiglio Penale



LA CORTE APPELLO DI FIRENZE – I SEZIONE PENALE

composta dai magistrati:

Dott. Daniela Maria Lococo

Presidente

Dott. Angelo Grieco

Consigliere rel

Dott. Matteo Zanobini

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con istanza datata 20/10/2021 n. 274/2021 SIEP il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal D.L. 30.9.2021 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2021 n. 178, ha chiesto l'autorizzazione all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, presso i competenti gestori, sulle utenze analiticamente indicate nella richiesta stessa e nei periodi pure ivi indicati, alla quale in questa sede si fa rinvio.

2. Per effetto della predetta disposizione novellata l'acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico "esterno" per fini di indagine penale, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti relativi ai reati indicati nella medesima norma, sono acquisiti previa autorizzazione (o convalida, in caso di provvedimento di urgenza del pubblico ministero) rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

3. Seppure la citata disposizione nulla preveda con riferimento all'acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico "esterno" ai fini dell'agevolazione delle ricerche del latitante, può condividersi l'assunto del richiedente laddove ritiene che la disciplina autorizzativa debba estendersi anche a tale fase.

La normativa in questione è, infatti, indubbiamente ispirata a un più elevato standard garantistico, comportante la sostanziale assimilazione (*mutatis mutandis* quanto ai presupposti, all'ambito dei reati e ai termini) alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. In relazione a queste ultime, come è noto, l'art. 295, comma 3, c.p.p. prevede che al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le

modalità previste dagli artt. 266 e 267, possono disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni.

Il successivo art. 296, comma 1, c.p.p. stabilisce, poi, che è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

In relazione alle intercettazioni telefoniche, quindi, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si è ritenuta l'ammissibilità delle operazioni di intercettazione non solo per agevolare la cattura di chi si sottrae all'ordinanza di custodia cautelare ma anche per agevolare la cattura della persona condannata con sentenza definitiva, resasi latitante ad un ordine di esecuzione (in senso conforme, Cass. n. 22705 del 2009).

In ordine alla competenza funzionale del giudice chiamato a disporre tali attività per la ricerca del latitante occorre avere riguardo alla fase in cui le stesse vengono richieste.

In proposito, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "se la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva, sarà competente il giudice dell'esecuzione: se invece la ricerca è finalizzata all'esecuzione di una misura cautelare, competente sarà il giudice per le indagini preliminari" (Cass. n. 45911 del 2009). Né a diverse conclusioni conduce il richiamo dell'art. 295, comma 3, c.p.p. all'art. 267 c.p.p., atteso che con tale rinvio si fa riferimento "ai limiti e alle modalità" stabiliti dalla norma richiamata, ma non alla specifica competenza da questa individuata, con l'effetto che, nel rispetto delle forme e modalità indicate dall'art. 267 c.p.p., l'autorizzazione a disporre le attività di intercettazione deve essere rilasciata dal giudice della fase in cui è richiesta, e dunque, *in executivis*, dall'organo giurisdizionale individuato a norma dell'art. 655 c.p.p. (cfr. Cass., n. 4312 del 2001).

Pertanto, come anche in questo caso è già stato osservato con riferimento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, deve ritenersi che l'autorizzazione a disporre tali attività da parte del giudice dell'esecuzione funzionalmente competente non dia luogo a un processo di esecuzione ma risponda al principio costituzionalmente garantito (art. 15 Cost.) e recepito dall'art. 267 c.p.p. secondo cui la limitazione della libertà e riservatezza delle comunicazioni può avvenire esclusivamente con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Va sul punto ancora rilevato che, mentre il procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 c.p.p. deve osservare, sia pure nelle forme del rito camerale di cui all'art. 127

ni  
e  
)  
c.p.p., le regole del contraddittorio, sia nella fase introduttiva che in quella del giudizio, il procedimento autorizzativo nel quale si innestano le richieste di intercettazione o, secondo la normativa innanzi richiamata, di acquisizione dei dati, necessariamente deve svolgersi per sua stessa natura *inaudita altera parte*, azionando un autonomo procedimento di tale tipologia, con una sua peculiarità che lo distingue dall'incidente di esecuzione.

4. E' stato già osservato che ai fini dell'espletamento delle attività di intercettazione ex art. 295, comma 3, c.p.p. e, dunque, ivi comprese quelle in fase esecutiva, non è necessario che si dimostri l'assoluta indispensabilità, come richiesto in via generale, o la necessità di procedervi, come è previsto per i reati di criminalità organizzata, essendo sufficiente che le stesse agevolino e rendano, quindi, più facili le ricerche del latitante.

In altri termini, basta il requisito della mera utilità, che appare decisamente più blando rispetto a quelli dell'indispensabilità e della necessità, sicché vi si può agevolmente fare ricorso anche se altre iniziative investigative sono percorribili.

La Corte di Cassazione (v. ord. 283 del 2000), nel prendere atto del rinvio normativo alla disciplina generale prevista per le intercettazioni in fase di indagini preliminari, ha sottolineato che non si può esigere, a fronte di sentenza irrevocabile di condanna, una motivazione sull'esistenza di gravi indizi di reato e, inoltre, che il requisito della assoluta indispensabilità del mezzo deve intendersi sostituito da quello della mera utilità dello stesso, come desumibile dal tenore del comma 3 dell'art. 295, secondo cui le intercettazioni possono essere disposte "al fine di agevolare", ovvero di rendere più facili, le ricerche, dovendosi aggiungere che, al fine di individuare con esattezza l'attuale luogo di dimora del latitante per poter dare esecuzione al provvedimento di esecuzione, l'esperienza giudiziale ha ritenuto utile procedere alle attività di intercettazione dei componenti la più stretta cerchia familiare, essendo ragionevole che il condannato li contatti. Tali principi possono essere mutuati con riferimento alla fattispecie in esame.

5. Tutto ciò premesso, rilevato che nel caso in questione l'ordine di carcerazione emesso nei confronti di \_\_\_\_\_ non ha potuto avere esecuzione per la latitanza della stessa; che per le ragioni anzidette sussistono i requisiti per autorizzare l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico completo, pressì i competenti gestori, sulle utenze analiticamente indicate nella richiesta del Procuratore generale, in entrata e in uscita nei periodi ivi indicati, ravvisandosene l'utilità al fine di rendere più agevoli le ricerche della

procedendo alle attività di acquisizione dei dati dei componenti la più stretta cerchia familiare, essendo ragionevole che la condannata li contatti


P. Q. M.

visto l'art. 132 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal D.L. 30.9.2021 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2021 n. 178, autorizza il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte all'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, presso i competenti gestori, sulle utenze analiticamente indicate nella richiesta di cui in epigrafe e nei periodi pure ivi indicati.


Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento ai fini esecutivi esclusivamente all'Ufficio del Procuratore generale della Repubblica richiedente e dispone la restituzione di quanto allegato all'istanza.

Così deciso in Firenze il 20/12/2021

Il Consigliere est.  
Angelo Grieco



Il Presidente  
Daniela Maria Lococo



Depositato in Cancelleria il 22.12.21

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Chiara Castrucci

Copia Conforme all'originale  
22 DIC. 2021

Firenze il .....

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Chiara Castrucci